

STATUTO

SECONDA STELLA A DESTRA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA ADRIANO
AUROFINO 29

Numero REA: SA - 515601

Codice fiscale: 06336710659

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

ID: 213610763

12/03/2025

	leduecento virgola zero zero), sono a carico della società.
	Art. 8) Trattamento dati personali
	I componenti danno atto di essere stati da me Notaio informati, ai sensi
	dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
	dati personali) e dell'art. 13 del Reg. U.E. n. 679/2016 (cd. G.D.P.R.), e
	di voler consentire, come autorizzano, la raccolta e il trattamento dei pro-
	pri dati personali e/o patrimoniali, ivi compresi i cd. "dati sensibili" - di cui
	all'art. 9 e 10 del citato Reg. U.E. n. 679/2016 - per tutti i fini di legge, le
	comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stes-
	si. Tali informazioni saranno conservate presso lo Studio per il periodo di
	tempo stabilito dalle rispettive normative di settore.
	Art. 9) Iscrizione al Registro Imprese
	Il autorizza l'Organo Amministrativo ad apportare al presente atto e allo
	Statuto le integrazioni, soppressioni o modifiche necessarie per ottenere
	l'iscrizione della società al Registro Imprese.
	Art. 10) Norme relative al funzionamento della società
	Le regole inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della società sono
	stabilite nel seguente Statuto Sociale :
	STATUTOSOCIALE
	Articolo 1 Denominazione
	1. La società è denominata:
	"SECONDA STELLA A DESTRA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"
	Articolo 2 Oggetto
	2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di
	interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristi-

ID: 213610763

12/03/2025

	che e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e tra-	
	sparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli u-	
	tenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 112 in materia di impresa sociale, integra la missione strategica dell'As-	
	sociazione senza scopo di lucro del seguente tenore:	
	- a) Interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge	
	22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Con l'attivazione e	
	gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, servizi territoriali e do-	
	miliari rivolti alla multiutenza: nido e micro, nido d'infanzia, servizi inte-	
	grativi al nido (spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le fami-	
	glie), centro sociale polifunzionale, comunità di pronta e transitoria acco-	
	glienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comu-	
	nità alloggio, gruppo appartamento, accoglienza umanitaria ed integrazio-	
	ne sociale (Housing Sociale, accoglienza abitativa soggetti vulnerabili e	
	svantaggiati per multiutenza), casa di accoglienza per donne maltrattate,	
	comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa protetta per	
	donne vittime di tratta e/o sfruttamento, centro sociale polifunzionale, co-	
	munità alloggio, casa albergo, comunità tutelare per persone non autosuf-	
	ficienti, gruppo appartamento; servizio di assistenza scolastica, assisten-	
	za domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio -	
	assistenziale, telesoccorso, centri per le famiglie, servizio di mediazione	
	familiare, laboratori di educativa territoriale, centri antiviolenza, servizio	

ID: 213610763

12/03/2025

	di mediazione culturale, segretariato sociale, telefonia sociale, trasporto	
	sociale, unità mobile di strada, servizio di pronto intervento sociale.	
	e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Valorizzazione culturale e	
	tradizionale del territorio attraverso iniziative di promozione e salvaguar-	
	dia delle tradizioni e della cultura; iniziative congressuali e tavole di con-	
	fronto sulla salvaguardia dell’ambiente; attività di promozione e valorizza-	
	zione dell’ambiente nell’ambito di iniziative scolastiche;	
	h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la promo-	
	zione di iniziative e progetti in collaborazione con le Università, Istituti di	
	ricerca ed altre istituzioni per approfondire tematiche di rilevanza sociale;	
	i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffu-	
	sione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di inte-	
	resse generale e sociale. Attraverso pubblicazioni scientifiche, a carattere	
	informativo e divulgativo e di informazione, a mezzo stampa o web; attivi-	
	tà di valorizzazione del territorio artistico e culturale con iniziative di ri-	
	qualificazione, iniziative educative con il coinvolgimento delle scuole, atti-	
	vità di teatro sociale e attività artistiche educative a a carattere socio edu-	
	cativo;	
	q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture	
	del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività	
	di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	

ID: 213610763

12/03/2025

	sanitari, culturali, formativi o lavorativi.	
	r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti attraverso iniziative di accoglienza abitativa e progetti di integrazione sociale, lavorativa e sanitaria in collaborazione con il territorio e le istituzioni competenti;	
	t) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015 n.141, e successive modificazioni attraverso la realizzazione di progetti di riqualificazione del territorio, di educazione, formazione e reinserimento lavorativo rivolti alla multiutenza. Realizzazione di orti sociali e fattorie didattiche con particolare attenzione ai giovani e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;	
	u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;	
	v) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	w) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata attraverso la programmazione esecutiva e realizzazione di: conferenze, dibattiti, seminari, tavole di confronto, scambio di buone prassi con altre realtà nazionali, europee ed internazionali, private e pubbliche, cicli di incontri in scuole, nelle Università e in altri istituti di istruzione, aggiornamento formativo ed informativo per il personale docente ed educativo, pubblicazioni a stampa o su reti telematiche, comunicazione sociale e divulgazione pubblica di risultati, servizio civile nazionale ed europeo;	
	z) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	

ID: 213610763

12/03/2025

	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziati-
	ve di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 del-
	la legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'arti-
	colo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
	Attraverso la realizzazione di sportelli di assistenza, tutela, orientamento
	ed informatizzazione rivolti al cittadino nell'ottica di promuovere e preve-
	nire situazioni di violazione dei diritti ed esclusione sociale.
	La società potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali,
	industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'or-
	gano amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto
	sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a
	soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti
	non posseduti dalla società.
	Articolo 3 Sede
	3. La società ha sede in Salerno (SA) , all'indirizzo comunicato dagli am-
	ministratori ai sensi dell'art. 111 ter disp. trans. del codice civile.
	L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero,
	uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità
	locali, produttive e direzionali, comunque denominate, mentre compete ai
	soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
	Articolo 4 Durata
	4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
	Articolo 5
	Capitale, conferimenti e altre risorse finanziarie

ID: 213610763

12/03/2025

	5.1	Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola ze-
		ro zero).
		Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valuta-
		zione economica.
		Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura
		non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
	5.2	Possono essere conferiti in Società denaro, beni in natura, crediti, ob-
		blighi dei soci e prestazioni di opera o servizi a favore della Società e co-
		munque qualunque elemento suscettibile di qualsiasi valutazione economi-
		ca.
	5.3	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale
		possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova
		emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.13; in tal caso,
		spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a
		norma dell'articolo 2473 c.c.
		Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre
		un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della docu-
		mentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previ-
		sione dell'assemblea.
	5.4	La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di
		rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel ri-
		spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che re-
		golano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
	5.5	La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione as-
		sembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazio-

ID: 213610763

12/03/2025

	ni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art.
	3 del d.lgs. 112/2017.
	La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio
	per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina
	l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.
	Articolo 6 Domiciliazione
	6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli
	stessi comunicato agli amministratori.
	6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del reviso-
	re, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi co-
	municato alla società medesima.
	Articolo 7
	Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
	7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sot-
	toscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel ri-
	spetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs
	112/2017.
	Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono
	compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termi-
	ne e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di
	permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi
	in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corri-
	spettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni ver-
	sando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in man-
	canza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

ID: 213610763

12/03/2025

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne

comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascu-

no di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il di-

ritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferi-

sce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messag-

gio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni

dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un

socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione

alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia eser-

citarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzio-

nalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che

non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offeren-

te. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei

soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volon-

tà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle

parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomi-

na di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri e-

qui ed obiettivi, come in seguito precisato.

ID: 213610763

12/03/2025

	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è no-	
	minato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti	
	Contabili nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligen-	
	te.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della	
	situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società nonché del-	
	la sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa pos-	
	seduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizio-	
	ni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché	
	delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circo-	
	stanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fi-	
	ni della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con partico-	
	lare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di tra-	
	sferimento del pacchetto di controllo della società.	
	L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.	
	7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazio-	
	ne.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il	
	diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di	
	trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazio-	
	ne.	
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte	
	della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al	
	socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concor-	
	date con lo stesso.	

ID: 213610763

12/03/2025

	7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.	
	7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.	
	7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.	
	7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.	
	7.12 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle quote da alienare.	
	7.13 Le quote potranno essere trasferite solo a persone fisiche o giuridiche che rispettino i requisiti indicati nella carta dei valori disposta da rego-	

Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 16 di 35

ID: 213610763

12/03/2025

	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-	
	miti di cui all'art. 23.4.	
	9.2 In deroga a quanto sopra disposto è ammesso il recesso del socio al	
	di fuori delle previsioni di legge subordinato al consenso unanime dei soci	
	superstiti. Tale facoltà deve esercitarsi, per quanto compatibile, nei modi	
	e nei termini indicati dall'art. 7.	
	Il socio che recede si obbliga a destinare il capitale rimborsato alla impre-	
	sa sociale.	
	Articolo 10 Esclusione del socio	
	10.1 Con decisione della assemblea dei soci, da assumersi con le maggio-	
	ranze di cui al successivo articolo 22.1, può essere escluso per giusta cau-	
	sa il socio che:	
	a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di con-	
	ferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;	
	b) non abbia più i requisiti indicati nella Carta dei Valori;	
	c) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;	
	d) sia sottoposto a procedure concorsuali o risulti amministratore di socie-	
	tà sottoposte a procedure concorsuale o sia sottoposto a procedimenti pe-	
	nali;	
	e) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.	
	Per tale decisione, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta non si tie-	
	ne conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al	
	quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. Si	
	applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di rimborso della	
	partecipazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liqui-	

ID: 213610763

12/03/2025

	dazione mediante riduzione del capitale sociale.	
	10.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso	
	e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. En-	
	tro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribuna-	
	le competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'e-	
	sclosure di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.	
	Articolo 11 Amministratori	
	11.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 24.3, la Società può essere am-	
	ministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	11.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013	
	n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi	
	dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabili-	
	tà, professionalità e indipendenza:	
	a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giu-	
	dicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.	
	444 cod. proc.pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che	
	incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;	
	b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti,	
	società, o imprese;	
	c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a	
	"impatto sociale";	

ID: 213610763

12/03/2025

	d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professio-	
	nale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente i. nel-	
	la produzione e nel commercio delle armi, oppure ii. nel gioco d'azzardo;	
	e) non rientrare in alcuna delle categorie di esclusione indicate nella Car-	
	ta dei Valori.	
	11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	11.4 Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'articolo	
	7, comma 1, del d.lgs. 112/2017, la nomina di un membro del consiglio	
	di amministrazione da parte di un soggetto esterno questo ultimo sarà in-	
	dividuato (il soggetto esterno) con decisione dell'organo amministrativo.	
	11.5. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui al-	
	l'articolo 2390 c.c.	
	Articolo 12	
	Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori	
	12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per	
	il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati re-	
	stano in carica sino alla successiva assemblea.	
	Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la	
	maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero orga-	
	no amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni,	
	sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministra-	
	tivo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria am-	

ID: 213610763

12/03/2025

	ministrazione.	
	Articolo 13 Consiglio di amministrazione	
	13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina,	
	il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, nel	
	rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017, ed e-	
	ventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei	
	casi di assenza o di impedimento.	
	13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adotta-	
	te mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto.	
	13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assi-	
	curato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e	
	sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico do-	
	cumento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di de-	
	cisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai do-	
	cumenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza	
	l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel di-	
	verso termine indicato nel testo della decisione.	
	13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza in-	
	dugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documenta-	
	zione è conservata dalla società.	
	Articolo 14 Adunanze del Consiglio di Amministrazione	

ID: 213610763

12/03/2025

14.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,

ID: 213610763

12/03/2025

	assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti preva-	
	le il voto del presidente.	
	Nel caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri è necessaria	
	la presenza e il voto unanime di entrambi.	
	14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 15 Poteri dell'organo amministrativo - Delegati	
	15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sa-	
	rà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei so-	
	ci:	
	a) predisposizione dei regolamenti relativi alla Carta dei Valori e alle altre	
	materie individuate dall'organo amministrativo;	
	b) acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modifica-	
	zione ed estinzione di diritti reali immobiliari;	
	c) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di	
	rami della stessa;	
	d) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli	
	o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;	
	e) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di a-	
	pertura di credito;	
	f) costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associa-	

ID: 213610763

12/03/2025

	zioni temporanee d'impresa;	
	g) acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.	
	15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può de-	
	legare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, an-	
	che disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute	
	nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono esse-	
	re delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compi-	
	mento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Articolo 16 Rappresentanza	
	16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentan-	
	za della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli instito-	
	ri e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della so-	
	cietà spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso mo-	
	do in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazio-	
	ne.	
	16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore	
	o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti	
	il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomi-	
	na.	

ID: 213610763

12/03/2025

	Articolo 17 Compensi degli amministratori
	17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio per iniziative preventivamente deliberate dall'organo amministrativo.
	17.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
	17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
	Articolo 18
	Organo di controllo interno e revisione legale dei conti
	18.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.3, i soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.
	18.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto

ID: 213610763

12/03/2025

	sto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'arti-	
	colo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-	
	tabile e sul suo concreto funzionamento.	
	18.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare ri-	
	guardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs.	
	112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformi-	
	tà alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	18.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori noti-	
	zie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento del-	
	le operazioni o su determinati affari.	
	18.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 18.6 la revisione legale dei	
	conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo indero-	
	gabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo	
	ove consentito dalla legge.	
	18.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la	
	revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una socie-	

ID: 213610763

12/03/2025

	tà di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nel-	
	l'apposito registro dei revisori legali.	
	18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale posso-	
	no svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto	
	previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	18.8 Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti	
	di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Ammi-	
	nistrativo dall'art. 11.2 del presente Statuto.	
	Articolo 19 Decisioni dei soci	
	19.1 Sono riservate alla decisione dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto al-	
	l'art. 11.4;	
	c) la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettua-	
	re la revisione legale dei conti;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari delle sue atti-	
	vità;	
	g) le materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente	
	Statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o	
	da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	

ID: 213610763

12/03/2025

	19.2 Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel Registro delle	
	Imprese e tale diritto compete a ciascun socio in misura proporzionale al-	
	la sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni	
	dei soci.	
	19.3 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.1, le decisioni	
	dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia as-	
	sicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicu-	
	rata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adotta-	
	ta mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di	
	più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di	
	tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel di-	
	verso termine indicato nel testo della proposta.	
	19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 20 Assemblea	
	20.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare con riferimento:	
	a) alle materie indicate ai punti d) ed e) del precedente art. 19.1;	
	b) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis;	
	c) all'esclusione del socio;	
	d) all'approvazione dei regolamenti, ivi incluso quello relativo alla Carta	

ID: 213610763

12/03/2025

	dei Valori;	
	e) allo scioglimento della società.	
	Le decisioni dei soci sono altresì adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo o da un nu-	
	mero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Negli altri casi, possono essere adottate anche mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera	
	raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aven-	
	ti diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente artico-	
	lo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cin-	
	que giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunan-	
	za e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale secon-	
	da convocazione.	
	20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,	
	purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Euro-	
	pea.	
	20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in man-	
	canza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Articolo 21 Svolgimento dell'assemblea	
	21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli inter-	

ID: 213610763

12/03/2025

	venuti.	
	21.2 La partecipazione all’assemblea può avvenire mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritie-	
	ne svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbaliz-	
	zante.	
	21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve	
	essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indi-	
	cazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	21.4 Non è ammessa anche una delega a valere per più assemblee.	
	21.5 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il	
	verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 22 Quorum	
	22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi	
	previsti dall’art. 20.1, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.	
	22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli	
	soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., è necessario il con-	
	senso di tutti i soci.	
	22.3 L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono	

ID: 213610763

12/03/2025

	essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-	
	meno i due terzi del capitale sociale.	
	22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggio-	
	ranze.	
	Articolo 23 Bilancio e utili	
	23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo	
	esercizio si chiude il 31 dicembre del 2025.	
	23.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior ter-	
	mine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2364 c.c.	
	23.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 23.4, gli utili netti risul-	
	tanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o	
	ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall' art. 3 del	
	D. Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci	
	o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato	
	nei limiti di cui al successivo art. 23.4.	
	23.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento	
	degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite ma-	
	turate negli esercizi precedenti:	

ID: 213610763

12/03/2025

	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto na-	
	zionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,	
	oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura	
	comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle im-	
	prese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale	
	o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici pro-	
	getti di utilità sociale.	
	23.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai	
	sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve es-	
	sere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito inter-	
	net della società.	
	Articolo 24	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	24.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura del-	
	l'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regola-	
	mento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei la-	
	voratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attivi-	
	tà della società.	

ID: 213610763

12/03/2025

	24.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresen-	
	tanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci	
	convocate per l’approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni re-	
	lative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o	
	impattano sui lavoratori.	
	24.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indica-	
	ti nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della me-	
	tà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di ammini-	
	strazione che dell'organo di controllo.	
	Articolo 25	
	Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda	
	25. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda si	
	applica quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal D.M.	
	27/04/2018 n. 50/2018.	
	Articolo 26 Scioglimento e liquidazione	
	26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve ef-	
	fettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, no-	
	minerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,	
	anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,	
	in quanto compatibile;	

ID: 213610763

12/03/2025

	- a chi spetta la rappresentanza della società;
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
	26.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 112/2017.
	Articolo 27 Foro competente
	Salve le ipotesi di inderogabilità previste da legge, per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, circa la validità, l'interpretazione, esecuzione di quanto previsto dal presente statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
	Articolo 28 Disposizioni applicabili
	28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.
	Richiesto io Notaio ho redatto questo pubblico atto del quale ho dato lettura al costituito.
	Esso, da me interpellato, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e a quanto avvenuto e con me Notaio lo sottoscrive in fine ed in margine, alle ore 19,00.
	Scritto a macchina con sistema elettronico e inchiostro indelebile da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte di mio pugno.

ID: 213610763

12/03/2025

Consta di fogli nove per facciate trentaquattro scritte fin qui.

Firmato: Vincenzo Siano - Vincenzo Bassi - segue sigillo.

ID: 213610763

12/03/2025

Copia su formato informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 N.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (modello Unico Informatico).